



REGIONE TOSCANA
AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST

DECRETO N. 1585 del 18/05/2018

OGGETTO: Procedura aperta per l'affidamento delle concessioni nell'Area Pisana delle RRSSAA di Castelnuovo Val di Cecina e di Casciana Terme nelle Zone-Distretto Alta Val di Cecina e Valdera. Indizione gara n. 7087960. Lotto n.1 CIG n. 7494099621 e Lotto n. 2 CIG n. 7494114283.

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE : NO

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: FRANCO BENSA

DIRETTORE UOC Acquisizione Servizi Socio Sanitari: FRANCO BENSA (firmato digitalmente)

DA TRASMETTERE A:

105 RESPONSABILE ZONA PISANA
105 UF CONSULTORIALE AVC
105 UF CONSULTORIALE VDE
Area Affari Generali e Rapporti Istituzionali
DIRETTORE AMMINISTRATIVO
DIRETTORE SERVIZI SOCIALI
UOC Contabilità Fornitori e Personale
UOC Coordinamento Amministrativo Professionale Territoriale ed Alta Integrazione
UOC Programmazione Contrattuale e Rapporti con Estar
UOS Contabilità Fornitori

ALLEGATI: SI

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE: N.17

OGGETTO: Procedura aperta per l'affidamento delle concessioni nell'Area Pisana delle RRSSAA di Castelnuovo Val di Cecina e di Casciana Terme nelle Zone-Distretto Alta Val di Cecina e Valdera. Indizione gara n. 7087960. Lotto n.1 CIG n. 7494099621 e Lotto n. 2 CIG n. 7494114283.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
U.O.C. Acquisizione Servizi Socio- Sanitari

Nell'esercizio delle attribuzioni, funzioni e nei limiti delle deleghe conferite dal Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale Toscana Nord Ovest con la deliberazione n. 1109 del 19/10/2016,

VISTI:

- Il D. Lgs n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni;
- Il D. Lgs n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni;
- La Legge Regionale n. 40/2005 e successive modifiche ed integrazioni;
- La Legge Regionale n. 28 del 16/3/2015, recante “Disposizioni urgenti per il riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del servizio sanitario regionale”, abrogata dalla legge regionale n. 84 del 28/12/2015;
- La Legge Regionale n. 84 del 28/12/2015 recante “ Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del sistema sanitario regionale. Modifiche alla l.r. 40/2005”;
- Il vigente Statuto ed il Regolamento di Organizzazione Aziendale;
- La Determinazione n. 1109 del 19/10/2016 avente ad oggetto la definizione del nuovo assetto amministrativo dell'Azienda USL Nord Ovest, all'interno della quale è prevista la costituzione dell'UOC Acquisizione Servizi Socio Sanitari, con decorrenza dal 01.11.2016 e l'assegnazione allo scrivente citato nel provvedimento unitamente alla titolare della P.O interna della direzione della struttura;
- Il Decreto del Direttore del Dipartimento Economico n. 01 del 02/01/2017 avente ad oggetto l'assegnazione degli operatori alle UU.OO interne al Dipartimento;
- la Delibera del Direttore Generale n. 241 del 22/03/18 con cui vengono ridefiniti gli assetti organizzativi aziendali relativamente al Dipartimento Legale, Amministrativo e Staff DS e con cui viene ricollocata la struttura UOC Acquisizione Servizi Socio Sanitari nell'ambito dell'Area Servizi Generali.

Premesso che:

- risultano scaduti ed attualmente in regime di prosecuzione con affidamento temporaneo nelle more delle procedure di scelta del nuovo privato contraente i contratti di appalto delle RR.SS.AA di proprietà pubblica nelle Zone-Distretto Valdera e Alta Val di Cecina nell'Area Pisana come di seguito indicate:
 - a) RSA “Casa di Ottavina” situata nel Comune di Castelnuovo Val di Cecina per n. 21 posti residenziali (di cui modulo base n. 18 posti-letto e n 2. posti-letto modulo per utenti affetti da disturbi di natura cognitivo- comportamentale) n. 1 posto-letto per modulo assistenziale motorio e un modulo semiresidenziale per n. 10 utenti,

b) RSA situata nel Comune di Casciana in via 2 giugno per un massimo di n. 40 posti di cui n. 32 posti modulo residenziale tipologia base, n. 4 posti modulo residenziale per utenti con disabilità di natura cognitivo- comportamentale, n. 4 posti per cure intermedie e n. 6 posti per un modulo semiresidenziale;

Considerata quindi la necessità di procedere all'avvio delle procedure finalizzate alla definizione delle modalità della gestione della struttura;

Considerato che :

- i servizi in oggetto rientrano tra i servizi pubblici in quanto rappresentano attività volte a realizzare i fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali;
- sotto il profilo dell'inquadramento di tali attività nell'ambito dei servizi pubblici, la RSA e il Centro Diurno hanno le caratteristiche di servizio pubblico universale, così come delineate dalla Commissione dell'UE (Libro verde 2003 e Libro Bianco 2014);
- sotto il profilo della connotazione della rilevanza economica, la gestione dei suddetti servizi possiede le caratteristiche dell'imprenditorialità di cui all'art. 2082 del codice civile;

Dato atto che:

- la normativa, comprensiva della direttiva comunitaria sulle concessioni 2014/23/UE determina un contesto giuridico europeo di libertà intesa come libertà di scelta della modalità di gestione per l'esecuzione di lavori e la fornitura di servizi, al fine di garantire un elevato livello di qualità, sicurezza ed accessibilità, la parità di trattamento e la promozione dell'accesso universale e dei diritti dell'utenza nei servizi pubblici, ma anche libertà di istituire servizi di interesse economico generale;
- il diritto comunitario non impone che i servizi di interesse economico generale siano necessariamente affidati a terzi (parere della commissione speciale del Consiglio di Stato n. 855 del 01/04/2016 sullo schema di d.lgs recante "Codice degli appalti pubblici e dei contratti di concessione");
- tale principio viene quindi recepito dall'art. 166 del D.lgs n. 50/2016;
- pertanto le pubbliche amministrazioni sono libere di espletare i loro compiti direttamente, avvalendosi delle proprie risorse o in cooperazione con altre amministrazioni aggiudicatrici (a titolo esemplificativo con l'affidamento in house o con forme di cooperazione riconducibili all'accordo di diritto pubblico ex art. 11 della L. n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni), oppure in via alternativa di conferirli ad operatori privati esterni, in appalto o concessione;
- relativamente alle strutture oggetto del presente provvedimento, non si ravvisano le condizioni per una gestione diretta né attraverso forme di cooperazione con altri Enti, nel primo caso in carenza delle risorse necessarie;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 995 dell'11/10/2016 col relativo schema di Accordo Contrattuale per quanto riguarda la disciplina dell'esercizio dell'attività;

Rilevati, dalle disposizioni in precedenza citate, i seguenti presupposti fondamentali:

- L'attivazione del principio di libera scelta del cittadino per l'inserimento nel modulo base residenziale con la conseguente previsione della consegna di un titolo di acquisto da utilizzare a seconda della volontà dello stesso;
- La conseguenza per la quale il numero dei posti autorizzati all'interno della struttura costituisce il limite massimo di ricettività, senza alcun onere dell'Azienda di dover garantire la copertura dei posti o, in alternativa, di dover procedere, per la questione specifica, ad una revisione delle condizioni contrattuali, né, tanto meno di dover corrispondere una quota percentuale della retta per i posti autorizzati non coperti;

- In relazione a quanto sopra esposto l'affidamento all'esterno del servizio determina una forma di partenariato pubblico privato di natura contrattuale, mantenendo l'Azienda e l'operatore economico privato la propria identità separata e non istituzionale, come nel caso della costituzione di una società di progetto;
- La procedura di scelta del contraente è ricompresa nella fattispecie della concessione di servizio così come disciplinata dalla Direttiva 2014/23 UE e dagli artt. 164 e seguenti del D.lgs n. 50/2016;
- Le caratteristiche fondamentali del nuovo rapporto sono riassunte come di seguito, tenuto conto delle linee guida adottate dall'ANAC con determinazione n. 10 del 23.09.2015 per la quale:
 - a) La concessione differisce dall'appalto del servizio rappresentando un contratto a titolo oneroso per il quale una o più stazioni appaltanti affidano a uno o più operatori economici l'esecuzione di lavori, forniture o servizi riconoscendo a titolo di corrispettivo il diritto di gestire i servizi oggetto del contratto o tale diritto accompagnato da un prezzo, con assunzione in capo al concessionario del rischio operativo legato alla gestione dei servizi;
 - b) L'espressione rischio operativo determina la mappatura dei rischi riportata all'art. 7 del Capitolato Speciale, tenuto conto delle linee guida ANAC n. 9 del 09/04/2018 sul monitoraggio delle amministrazioni aggiudicatrici sull'attività dell'operatore economico nei contratti di partenariato pubblico privato;
 - c) Il valore economico della concessione è rappresentato dal fatturato totale del concessionario generato per tutta la durata del contratto, stimato dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'Ente aggiudicatore.
 - d) Il valore economico della concessione, così come sopra definito, determina la misura del contributo di gara ANAC e della garanzie sia provvisoria che definitiva come chiarito sin dalla deliberazione AVCP n. 75/2012, non potendo essere limitato alla misura del canone eventualmente richiesto al concessionario;
 - e) A differenza dell'appalto, che determina un rapporto limitato alla stazione appaltante e all'appaltatore, la concessione genera un rapporto trilaterale tra il concessionario, la stazione appaltante e gli utenti tenuti al pagamento di un corrispettivo sotto forma di tariffe disposte dalla Regione Toscana, in misura tassativa e inderogabile per quanto attiene alla quota di parte sanitaria e nella misura massima per quanto attiene alla quota di parte sociale;
 - f) Rispetto alle tipologie specifiche e alle differenze tra le stesse, la presente concessione rappresenta opera finanziata in via esclusiva dalle tariffe applicate all'utenza anche in presenza della competenza dell'Azienda alla liquidazione delle quote di parte sanitaria;
 - g) Non vi sono contributi dell'Azienda sanitaria alle spese di gestione del concessionario essendo la disponibilità degli immobili di proprietà dell'Azienda vincolata al pagamento di un canone di concessione;
 - h) L'elemento fondamentale, sia in sede preliminare sia in sede di valutazione delle offerte, è rappresentato dall'equilibrio economico-finanziario;
 - i) L'equilibrio del piano è rappresentato dalla contemporanea presenza delle condizioni di convenienza economica, costituita dalla capacità del progetto di creare valore nell'arco della durata del contratto e di generare un livello di redditività adeguata per il capitale investito e della sostenibilità finanziaria cioè della capacità del progetto di generare flussi di cassa sufficienti a garantire anche il rimborso del finanziamento;
 - l) In presenza di lavori preliminari di ristrutturazione degli immobili, la concessione è mista; con riguardo ai servizi, il valore dei servizi socio-sanitari prevale su altre tipologie ordinarie;

Considerato quindi che:

- l'oggetto della concessione si riferisce ad un'opera dotata di una intrinseca capacità di generare reddito attraverso ricavi da utenza, in misura tale da ripagare i costi di investimento e remunerare adeguatamente il capitale investito coinvolto nell'arco di vita della concessione;

- l'opera non prevede la remunerazione della gestione dei servizi direttamente a carico della Pubblica Amministrazione con i pagamenti effettuati direttamente da quest'ultima, in quanto il flusso dei pagamenti da parte delle Aziende sanitarie è limitato all'erogazione delle quote sanitarie, sulla base di scelte discrezionali dell'utenza;
- le possibilità di revisione del piano economico-finanziario sono limitate ai casi riportati nel capitolato;

Considerato che in merito alla scelta della tipologia del contratto la concessione presenta un assetto di maggiore garanzia per le parti contraenti come di seguito espresso:

- la parte pubblica concedente è esonerata da qualsiasi rischio di domanda, mentre la parte privata è incentivata al mantenimento di elevati standard qualitativi per il mantenimento di un alto livello di concorrenzialità ;
- le competenze progettuali e di gestione degli operatori economici e le capacità di futuri investimenti sono meglio garantite dall'instaurazione del rapporto di concessione piuttosto che dall'appalto di servizio;
- la struttura trilaterale del rapporto tra l'utenza che fruisce del servizio, l'amministrazione concedente e il concessionario determina una sostanziale valorizzazione dei servizi grazie all'autonomia operativa del concessionario e conseguentemente alla realizzazione di attività innovative e sperimentali;
- la relazione economica finanziaria previsionale e il successivo piano economico-finanziario garantiscono al concessionario la disponibilità di entrate e una durata dell'affidamento congrua in rapporto al recupero dell'investimento iniziale e all'avvio della remuneratività della gestione;
- gli obblighi di servizio pubblico universale sono garantiti dalla predisposizione, tenuto conto dei principi enunciati dalle disposizioni regionali, di un capitolato di gara che assicura la fruibilità del servizio a tutti gli utenti senza alcuna discriminazione, con una politica tariffaria controllata;
- resta salvo, vista anche la sentenza della Corte Costituzionale n.204 del 6 luglio 2004, il potere dell'Azienda concedente di incidere sul rapporto contrattuale anche unilateralmente attraverso l'esercizio dei poteri di autotutela amministrativa spettanti in base ai principi generali ad ogni ente pubblico con effetto demolitorio sul procedimento amministrativo a monte, visto oggi l'art. 176 del D.Lgs n. 50/2016;
- persiste quindi un interesse pubblico in chiave dominante sul rapporto concessorio in itinere il quale, comunque, ha pur sempre ad oggetto la gestione, a cura del concessionario, del servizio affidatogli, in funzione del soddisfacimento di bisogni collettivi, elemento che giustifica la conservazione dei poteri di vigilanza e controllo in capo all'amministrazione concedente, affinché l'attività affidata al concessionario sia svolta con modalità che assicurino l'effettivo soddisfacimento di tali bisogni collettivi;

Dato atto che relativamente alla fattibilità tecnica ed economica di cui al punto precedente, la documentazione di cui sopra procede:

- All'analisi del contesto sociale, della struttura della popolazione residente con particolare riguardo alla fascia dei potenziali beneficiari, valutazione del mercato concorrenziale, con l'indicazione del tasso di occupazione della struttura in un arco temporale pluriennale;
- Alla valutazione preliminare di natura economico- finanziaria ai fini dell'analisi della sostenibilità e della convenienza dell'investimento;

Dato atto che a conclusione di quanto sopra esposto, ai fini della scelta dell'istituto della concessione, si ritiene di stabilire la durata della concessione in n. 8 anni con procedura di gara unica distinta in due lotti ognuno dei quali riferito a ciascuna delle strutture interessate dalla gara;

Dato atto quindi che, in relazione alle normative sopra citate, la documentazione di gara è rappresentata da quanto di seguito indicato:

- Bando di gara (All. n. 1);
- Capitolato speciale di concessione (All n. 2) e relativi allegati:
 - Relazione illustrativa del Contesto – Area Pisana;
 - Relazione economico-finanziaria previsionale;
 - Matrice dei rischi;
 - N. 2 Schede Tecniche con relative relazioni tecniche (Scheda A e Scheda B);
 - Documento Unico di Gara Europeo (DGUE);
 - Modulo relativo al Patto di Integrità;
 - Fac simile attestazione avvenuto sopralluogo (eventuale);
 - Duvri preliminare;
- Disciplinare di gara (All n. 3);

Considerato inoltre che:

- Il valore della concessione corrisponde al flusso dei ricavi attesi annuali, come indicato nella documentazione di gara, costituito dal presumibile introito del concessionario, tenuto conto dell'importo giornaliero delle rette e del numero dei posti autorizzati con abbattimento del 2% derivante da un'ipotetica previsione di non piena occupazione, come riportato nella relazione economico-finanziaria previsionale;
- L'aggiudicazione della concessione avrà luogo attraverso la valutazione del progetto di gestione delle attività, per un massimo di n. 75 punti, rimanendo il punteggio residuo di n. 25 attribuito in base alla formula indicata nei documenti di gara;
- La valutazione dell'offerta tecnica avrà luogo secondo i criteri esplicitati dal Capitolato;
- Per quanto attiene alle funzioni relative alla fase di esecuzione della gara, lo scrivente in quanto Dirigente dell'U.O.C. Acquisizione Servizi Socio- Sanitari è titolare della competenza specifica, assumendo direttamente il ruolo di RUP;
- Per quanto attiene alla nomina della Commissione Giudicatrice delle offerte la stessa è già considerata all'interno del Capitolato di gara, in base a quanto disposto dall'art.77 del D.Lgs n. 50/2016 e dalle linee-guida ANAC, per cui nel testo del documento viene comunque provveduto all'indicazione delle professionalità idonee alla valutazione;

Considerato che, in merito alla procedura di gara applicabile alle concessioni, il secondo comma dell'art. 164 del D.lgs n. 50/2016 richiama le disposizioni contenute nella parte I e nella parte II del Codice, per cui il ricorso alla procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. 50/2016, garantisce la massima concorrenzialità nel rispetto dei principi generali di cui all'art. 30 del D.lgs n. 50/2016;

Ritenuto di procedere, ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. 50/2016 all'espletamento di una gara mediante procedura aperta sopra soglia, selezionando l'operatore economico con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95, commi 2 e 3 del d.lgs. 50/2016;

Dato atto altresì che, ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. 50/16, l'importo posto a base di gara è maggiore della soglia di rilevanza comunitaria prevista per le concessioni pari a € 5.225.000,00;

Considerato quindi che la procedura in oggetto è articolata nei seguenti lotti per i valori economici ed i valori del canone di concessione su base annuale posto a base di gara:

LOTTI	Schede Tecniche	Flusso ricavi attesi annuali	Durata /anni	Valore della concessione	Canone di concessione su base annuale a base di gara iva inclusa al 22%	Canone della concessione su base annuale a base di gara iva esclusa
Lotto 1	Scheda "A" RSA Casciana Terme	€ 1.584.934,56	8	€ 12.679.476,48	€ 45.000,00	€ 36.885,25
TOTALE LOTTO 1				€ 12.679.476,48		
Lotto 2	Scheda "B" RSA Castelnovo V.d.C.	€ 960.069,01	8	€ 7.680.552,08	€ 30.000,00	€ 24.590,17
TOTALE LOTTO 2				€ 7.680.552,08		
TOTALE				€ 20.360.028,56		

Considerato che la gara verrà eseguita attraverso la procedura telematica START per cui il concorrente potrà acquisire l'ulteriore specifica documentazione a partire dalla domanda di partecipazione direttamente prodotta dal sistema;

Dato atto che in questa sede l'importo a base di gara non costituisce elemento tale da produrre un effettivo impegno di spesa in quanto non sono identificati il creditore, le ragioni del creditore e la somma da corrispondere;

Considerato comunque che viene, con il presente atto, data garanzia della copertura economica;

Dato atto che:

- il bando di gara dovrà essere trasmesso in via prioritaria, ai sensi dell'art. 72 del D.Lgs n. 150/2016, all'Ufficio Pubblicazioni dell'Unione Europea;
- per la pubblicità a livello nazionale disciplinata dal successivo art. 73 in assenza, ad oggi, della piattaforma digitale di ANAC prevista dal quarto comma e finalizzata a garantire la pubblicazione senza oneri finanziari vale in prima istanza il riferimento alla disciplina transitoria di cui all'art. 216 del D.Lgs n. 50/2016;
- esaurita al 31.12.2016 l'efficacia temporale della disciplina transitoria, l'art. 9, quarto comma, del D.L. 30.12.2016 n.244 convertito con modificazioni in L. 27.02.2017 n. 19, ha prorogato i riferimenti di cui all'undicesimo comma del D.lgs n. 50/2016 sino all'entrata in vigore del decreto istitutivo della piattaforma digitale ANAC con le seguenti conseguenze:
 - l'obbligo di pubblicazione del bando anche sulla Gazzetta Ufficiale ma con il rimborso degli oneri a carico del concorrente aggiudicatario entro i sessanta giorni successivi,
 - il richiamo all'applicazione dell'art. 66, comma 7 del D.Lgs n. 163/2006 come modificato dall'art. 7, comma 7 del DL 31.12.2015 n.210 convertito in L. 25.02.2016 n. 21 con il ripristino dell'obbligo di pubblicazione su almeno due quotidiani a diffusione nazionale ed almeno due a diffusione locale, con spese, anche in questo caso, rimborsate dal concorrente aggiudicatario nello stesso termine di sessanta giorni dalla data di aggiudicazione;

Dato atto che le spese di pubblicazioni saranno quindi disposte con successivo separato atto;

Considerato inoltre che l'adozione del presente provvedimento costituisce titolo per la previsione, nel quadro economico della spesa per il calcolo delle somme disposte a titolo di incentivazione ex art. 113 del D.Lgs n. 50/2016, sino ad un massimo del 2%, da liquidare sulla base della specifica regolamentazione aziendale;

Dato atto che il Responsabile del presente procedimento (ex Legge n° 241/90) anche in presenza della costituzione a decorrere dal 01/11/2016 dell'UOC Acquisizione Servizi Socio-Sanitari è il Responsabile della stessa struttura, sottoscrittore del presente atto, Dr. Franco Bensa;

Attestata la regolarità tecnica e la legittimità nella forma e nella sostanza della presente determinazione;

Dato atto che il presente Decreto viene trasmesso alle strutture interessate a cura della struttura Decretante;

DECRETA

Per le motivazioni espresse nella parte narrativa;

1) l'indizione, in coerenza con Relazione ex art. 34, commi 20 e 21 D.l n. 179/2012 (All n. 6), di un procedimento di gara, ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. 50/2016 mediante procedura aperta sopra soglia, selezionando l'operatore economico con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95, commi 2 e 3 del d.lgs. 50/2016, per l'affidamento della concessione della RSA situata nel Comune di Casciana Terme in via II giugno (Lotto n. 1 CIG n. **7494099621**) e della RSA " Casa di Ottavina" situata nel Comune di Castelnuovo val di Cecina in via G.Pascoli (Lotto n. 2 CIG n. **7494114283**) rispettivamente nella Zona-Distretto Valdera e nella Zona-Distretto Alta Val di Cecina;

2) l'approvazione della documentazione preliminare di gara, già descritta in premessa ed allegata al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale:

- Bando di gara (All. n. 1);
- Capitolato speciale di concessione (All n. 2) e relativi allegati:
 - Relazione illustrativa del Contesto – Area Pisana;
 - Relazione economico-finanziaria previsionale;
 - Matrice dei rischi;
 - N. 2 Schede Tecniche con relative relazioni tecniche (Scheda A e Scheda B);
 - Documento Unico di Gara Europeo (DGUE);
 - Modulo relativo al Patto di Integrità;
 - Fac simile attestazione avvenuto sopralluogo (eventuale);
 - Duvri preliminare;
- Disciplinare di gara (All n. 3);

3) La garanzia della copertura economica di parte sanitaria e sociale fornita dai Responsabili di Zona in qualità di gestore della spesa, come da relativa documentazione (Allegati n. 4 e 5);

4) L'avvio della pubblicazione del bando all'Ufficio Pubblicazioni dell' UE ai sensi dell'art. 72 del D.lgs n. 50/2016, provvedendo con successivo distinto atto alle pubblicazioni in ambito nazionale tenuto conto delle disposizioni normative descritte in narrativa;

5) di procedere all'iscrizione della spesa sul seguente conto economico ai fini del pagamento del contributo di gara n. 7087960 a favore dell'ANAC:

Conto	Descrizione conto	importo	Bilancio
31090306	ALTRI ONERI DI GESTIONE (costo relativo ai contributi ANAC per acquisizione CIG)	€ 800,00	del Bilancio sanitario 2018

6) di imputare il costo relativo al conto 31090306 ALTRI ONERI DI GESTIONE al seguente fattore di acquisto: C160GES027006 ed al centro di costo relativo al servizio in oggetto riferito alla Zone/Distretto;

7) di dare atto che il Responsabile del presente procedimento è il sottoscritto Dirigente e di dare atto che con la firma del presente Decreto si attesta altresì l'assenza di conflitto d'interessi come previsto dall'art. 6 bis della L. n. 241/90 ed introdotto dalla L. 190/12 art. 1 co. 41;

8) di dare incarico all'U.O. Affari generali di pubblicare copia del presente atto all'Albo Pretorio on line dell'Azienda;

9) di dare opportuna comunicazione del presente atto alle strutture interessate, e ai contraenti per gli adempimenti di loro competenza;

10) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale dell'Azienda, ai sensi dell'art. 42 comma 2 della LR 40/2005.

Il Responsabile del Procedimento
Dr. Franco Bensa

IL DIRETTORE U.O.C.
ACQUISIZIONE SERVIZI SOCIO-SANITARI
Dr. Franco Bensa

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: BENSA FRANCO

CODICE FISCALE: IT:BNSFNC56P10G912F

DATA FIRMA: 18/05/2018 12:26:13

IMPRONTA: 37613461643761396334616563616361383934633430653236316235656463663635633536613236